



Comune di Susa
Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
"I.U.C."

(Approvato con deliberazione consigliere n. 10 del 03.04.2014)
(Modificato con deliberazione consigliere n. 33 del 30.09.2014)
(Modificato con deliberazione consigliere n. 3 dell'8.05.2015)
(Modificato con deliberazione consigliere n. 9 del 28.04.2016)
(Modificato con deliberazione consigliere n.11 del 31.03.2017)
(Modificato con deliberazione consigliere n. 3 del 30.03.2018)
(Modificato con deliberazione consigliere n. 3 del 12.02.2019)

PREMESSA

L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", istituita con legge n.147 del 27.12.2013, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La "IUC", di seguito regolamentata in un testo unico e coordinato, si compone:

- **IMU** : imposta municipale propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- **TASI** : componente riferita ai servizi indivisibili dei comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
- **TARI** : tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

INDICE

Disciplina generale (Imposta Unica Comunale)	"IUC"
- SEZIONE 1 Regolamento componente (Imposta Municipale Propria)	"IMU"
- SEZIONE 2 Regolamento componente (Tributo sui servizi indivisibili)	"TASI"
- SEZIONE 3 Regolamento componente (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)	"TARI"

Disciplina generale IUC
(Imposta Unica comunale)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - PRESUPPOSTO

ART. 3 - COMPONENTI DEL TRIBUTO

ART. 1

(OGGETTO DEL REGOLAMENTO)

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Susa, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

(PRESUPPOSTO)

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART.3

(COMPONENTI DEL TRIBUTO)

1. Il tributo si articola in due componenti:
la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
la componente servizi, articolata a sua volta:
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

SEZIONE 1

Disciplina dell'IMU

(Imposta Municipale Propria)

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

ART. 3 – SOGGETTI PASSIVI

ART. 4 – UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E DETRAZIONI

ART. 5 – IMMOBILI ESENTI DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ART. 6 – DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

ART. 7 – AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI

ART. 8 – RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE
STORICO

ART. 9 – VERSAMENTI

ART. 10 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

ART. 11 – ACCERTAMENTO

ART. 12 – RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 13 - SANZIONI ED INTERESSI

ART. 14 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 1
(OGGETTO)

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai comuni dall' articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n 446 e disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni e integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e s.m. e i.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2
(PRESUPPOSTO IMPOSITIVO)

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

1. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:

- a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
- c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART.3
(SOGGETTI PASSIVI)

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

ART. 4

(UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E DETRAZIONI)

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile come stabilito al comma 2 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m. e i...
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m. e i..
3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. Sono assimilati ad abitazione principale le porzioni di unità immobiliari unite di fatto a formare un'unica unità abitativa: le suddette caratteristiche devono risultare dall'esame delle planimetrie catastali e/ o anche dalle note presenti sul DOCFA.
6. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
8. Sono assimilate ad abitazione principale:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

9. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU.

ART. 5

(IMMOBILI ESENTI DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Susa è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;

i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Susa risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;

l) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, si applica esclusivamente ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatore finanziario, dallo stesso Ente non commerciale utilizzatore.

3. In estensione all'art. 9 comma 8 del D. Lgs. n. 23/2011, sono esenti, per la quota riservata al Comune, gli immobili posseduti da altri Comuni, siti sul territorio del Comune di Susa, destinati ai compiti istituzionali.

ART. 6

(DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI)

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 504/1992.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, il valore delle aree può essere proposto con propria deliberazione alla Giunta comunale dall'Ufficio Tecnico del Comune.

3. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili non è precluso qualora un valore venale maggiore risulti da atto del Registro.

4. Le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali sono equiparate a terreni agricoli.

ART. 7

(AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI)

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativi edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo.

4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 8

(RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO)

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Ai sensi dell'art. 13 comma 3 del D. L. n. 201/2011 le caratteristiche di fatiscenza o inagibilità di un immobile sono considerate non superabili con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 31, lett. a) e b) della Legge 5.08.1978, n. 457, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile.

3. Le caratteristiche descritte al comma 2 sono altresì estendibili agli immobili per i quali è stato rilasciato un provvedimento edilizio, esclusi quelli descritti all'art. 31, lett. a) e b) della legge 457/1978. In tal caso la riduzione della base imponibile di cui all'art. 13, comma 13 del D. L. 201/2011 si applica per il periodo compreso dalla data di inizio lavori alla data di fine dei lavori, come risulta agli atti degli uffici comunali.

ART. 9

(VERSAMENTI)

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, purché tempestivi e purché l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

2. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. Resta nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il termine previsto dalla Legge. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.

4. L'imposta non è versata qualora essa sia **inferiore** a 12,00 Euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ART. 10

(FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO)

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 11

(ACCERTAMENTO)

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, identifica nel responsabile del servizio tributi il funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è

possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

7. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera € 12,00.

ART. 12

(RISCOSSIONE COATTIVA)

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

ART. 13

(SANZIONI ED INTERESSI)

1. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

2. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

3. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 14

(RIMBORSI E COMPENSAZIONE)

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 13, comma 3 del presente regolamento; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a 12,00 € ai sensi dell'art. 10 c. 1 lettera b) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

ART. 15

(DISPOSIZIONI FINALI)

Il presente regolamento, relativo alla componente IMU della IUC, sostituisce il precedente Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria di cui alla Delibera C.C. n. 20 del 15.06.2012.

ART. 16

(ENTRATA IN VIGORE)

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

SEZIONE 2

Regolamento componente "TASI"

(Tributo sui servizi indivisibili)

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E FINALITÀ

ART. 3 - UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

ART. 5 - BASE IMPONIBILE

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

ART. 7 - SOGGETTO ATTIVO

ART. 8 - DETRAZIONI - ESENZIONI

ART. 9 - INDICAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI

ART. 10 - DICHIARAZIONI

ART. 11 - VERSAMENTI

ART. 12 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

ART. 13 - ACCERTAMENTO

ART. 14 - RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 15 - RIMBORSI

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1
(OGGETTO)

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del D.lgs del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2
(PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E FINALITÀ)

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, a differenza dell'IMU, non sono equiparate a terreni agricoli pertanto sono soggette alla TASI come aree edificabili.
3. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificato con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote TASI, nella quale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di essi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 3
(UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE)

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Sono assimilati ad abitazione principale le porzioni di unità immobiliari unite di fatto a formare un'unica unità abitativa: le suddette caratteristiche devono risultare dall'esame delle planimetrie catastali e/o anche dalle note presenti sul DOCFA.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ART. 4

(SOGGETTI PASSIVI)

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e le aree edificabili di cui all'art. 2 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti da rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota determinata come da successivo art. 6. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile.

6. Sono soggetti passivi i possessori e i detentori delle unità immobiliari che non sono soggette ad IMU e relative pertinenze i quali versano la TASI nel seguente modo:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (100% titolare diritto reale);

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (100% cooperativa edilizia);

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 (100% titolare diritto reale);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (100% titolare del diritto reale).

ART. 5

(BASE IMPONIBILE)

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

ART. 6

(DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE)

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs n.446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

2. Il Comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

3. Per il 2014 l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

4. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti dei precedenti commi 2 e 3, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

5. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8 del D.L. 201/2011, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

ART. 7

(SOGGETTO ATTIVO)

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

ART. 8

(DETRAZIONI – ESENZIONI)

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 6, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

3. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

4. Le detrazioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari è rapportata alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'ISEE da produrre al Comune ai fini dell'agevolazione.

5. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

6. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

7. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, si applica esclusivamente ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatore finanziario, dallo stesso Ente non commerciale utilizzatore.

ART. 9

(INDICAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI)

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote TASI saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 10

(DICHIARAZIONI)

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

3. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

4. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nei termini di legge.

ART. 11

(VERSAMENTI)

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

2 bis. Per l'anno 2014 si considerano validi i versamenti della 1° rata TASI effettuati entro il 16 luglio, pertanto non saranno applicati né sanzioni né interessi ai sensi della Risoluzione 1/DF/2014.

3. Il versamento è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00.

7. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché il tributo sia stato regolarmente calcolato. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

8. La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune, mediante autoliquidazione da parte del contribuente.

ART. 12

(FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO)

1. Il comune, ai sensi dell'art. 1 comma 692 Legge 147/2013, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Il funzionario responsabile sottoscrive gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che coattiva, e dispone i rimborsi.

ART. 13

(ACCERTAMENTO)

1. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

2. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

ART. 14

(RISCOSSIONE COATTIVA)

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006 e smi, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di: 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle

commissioni tributarie; 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata; 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.

ART. 15
(RIMBORSI)

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di TASI.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a 12,00 € ai sensi dell'art. 10 c. 1 lettera b) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

ART. 16
(ENTRATA IN VIGORE)

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.
2. Tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e dell'art. 13, commi 13-*bis* e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

SEZIONE 3 “TARI PUNTUALE”

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – SOGGETTI PASSIVI E MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI

ART. 3 – SOGGETTO ATTIVO

ART. 4 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ART. 5 – UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE

ART. 6 – UTENZE DOMESTICHE CON CONTENITORI CONDIVISI

ART. 7 - UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE

ART. 8 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

ART. 9 – CASI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 10 – TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 11 – TRIBUTO PROVINCIALE

ART. 12 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 13 - ESENZIONI

ART. 14 – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

ART. 15 – CASI PARTICOLARI

ART. 16 - RISCOSSIONE

ART. 17 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

ART. 18 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 19 – VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

ART. 20 – RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

ART. 1
(OGGETTO DEL REGOLAMENTO)

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina la componente della I.U.C. riferita ai servizi - Tassa sui rifiuti (TARI PUNTUALE) nel Comune di Susa, in attuazione dell'art. 1, comma 639 della Legge 147/2013, (legge di stabilità 2014) e s.m.e i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art.1 della citata Legge n.147 del 27/12/2013 e s.m. e.i.
4. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
5. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, approva la TARI PUNTUALE in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 1, comma 683 della Legge 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario degli interventi è redatto dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani in conformità alle Linee Guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze e integrato con l'indicazione dei costi comunali da parte dell'Ufficio Tributi del Comune di Susa;
6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche e tra quota fissa e variabile è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI PUNTUALE per la gestione dei rifiuti urbani.
7. La TARI PUNTUALE, ai sensi dell'articolo 1, comma 690 della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune.
8. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, si fa riferimento alla deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 22.06.1998.
10. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2
(SOGETTI PASSIVI E MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI)

1. La TARI PUNTUALE è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà fra i componenti il nucleo familiare o di coloro che usano in comune locali o le aree stesse. Per occupazione si intende anche la sola disponibilità materiale dei locali e delle aree.
2. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dai possessori dei locali e delle aree a titolo di proprietà,

usufrutto, uso, abitazione e superficie, i quali avranno anche l'onere del ritiro delle attrezzature per il conferimento dei rifiuti.

5. Inoltre per la parte variabile della tariffa, **per i non residenti**, si considerano n. 3 componenti o il numero effettivo degli utenti in base alla documentazione prodotta dal Contribuente.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune mentre per i locali ed aree scoperte ad uso esclusivo sono responsabili i singoli occupanti o detentori

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano l'esonero o la riduzione del tributo.

8. I soggetti che occupano e o detengono locali e aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, non sono tenuti al pagamento del tributo. A titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e del lavaggio.

9. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

10. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali Riguardanti organi di Stati esteri.

11. Nei casi sopra evidenziati la dichiarazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 8.

12. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

13. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, nonché i depositi direttamente connessi con i locali produttivi di rifiuti speciali, ove sia provato che la loro destinazione d'uso determina la produzione anche su tali superfici di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

Per le attività cui sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando alla superficie del locale, su cui viene svolta la contestuale produzione di rifiuti, il 30% di abbattimento.

14. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili.

15. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi 13 e 14, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione da presentarsi entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi) distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

16. La quota fissa della TARI PUNTUALE è commisurata alla superficie dei locali e delle aree di cui ai commi precedenti.

17. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno in cui si verificano le condizioni di occupazione o detenzione di locali od aree scoperte come specificate nei commi precedenti di cui al presente articolo.

18. Il contribuente iscritto a ruolo ed il proprio nucleo familiare, autorizzato a conferire i rifiuti nelle isole ecologiche automatizzate, saranno dotati di apposita tessera per l'apertura dei cassonetti.

19. La richiesta di un'ulteriore tessera, in caso di smarrimento, per la medesima utenza comporterà il pagamento del costo di emissione della medesima, pari ad € 20,00, che dovranno essere versati al Comune, prima di avere la sostituzione della tessera stessa.

ART. 3 (SOGGETTO ATTIVO)

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 4 (COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI)

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art.15 del D.lgs n.36 del 13/01/2003, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999;

2. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

ART. 5 (UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE)

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione.

2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al 1° gennaio dell'anno di riferimento per l'acconto, e al 1° Luglio dell'anno di riferimento per il saldo.

3. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'unità immobiliare per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf/le badanti.

4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata nel nucleo, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

5. Per le unità immobiliari dei soggetti non residenti nel Comune, dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di n. 3 unità o sul numero effettivo degli utenti in base alla documentazione prodotta dal Contribuente. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di un immobile ad uso abitativo. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche inserite nella categoria "autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".

7. Per le utenze domestiche titolari di licenze di Bed and Brekfast, la parte fissa e la parte A della parte variabile della tariffa è calcolata in relazione al numero delle camere per ospiti, nel seguente modo:

n.1 camera per ospiti: si applicano i coefficienti Ka e Kb di n. 4 componenti;

n.2 o più camere per ospiti: si applicano i coefficienti Ka e Kb di 6 e più componenti;

8. Il tributo nei mesi di sospensione dell'attività, sarà applicato solo nella sua parte fissa.

9. Le tariffe delle utenze domestiche elencate nell'allegato 1 sono composte da una quota fissa e da una quota variabile come indicato nei commi successivi.

10. La quota fissa della TARI PUNTUALE dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con un coefficiente Ka, stabilito dal D.P.R. 158/1999 in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1);

11. Per i contribuenti residenti sul territorio comunale il numero dei componenti il nucleo familiare, necessario per la determinazione della TARI PUNTUALE, risulta dalle iscrizioni anagrafiche. Per i contribuenti non residenti sul territorio comunale i coefficienti utilizzati corrispondono al numero degli occupanti dichiarati dal contribuente nella dichiarazione di cui all'articolo 14 del presente Regolamento. In mancanza di un numero di occupanti dichiarato dal contribuente si assume un nucleo di 3 (tre) persone;

12. In caso di mancato ritiro di qualsiasi attrezzatura (bidone, tessera), ciascuna utenza domestica è tenuta a corrispondere la quota fissa.

13. La quota variabile della TARI PUNTUALE applicata alle utenze domestiche è determinata per una parte stabilita dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della TARI, secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 e per l'altra è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento;

14. Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi previsti nel Piano Finanziario previsto nel precedente articolo 4, comma 2 del presente Regolamento, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato, stabilito dal Consiglio comunale contestualmente all'approvazione della TARI PUNTUALE. In caso di mancato ritiro delle attrezzature per il rifiuto non recuperabile viene considerato il numero minimo di 26 svuotamenti riferito ad un contenitore di volumetria da 120 (centoventi) litri;

15. In caso di perdita o danno irreparabile dei dati relativi alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente.

16. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso (anche con coperchio chiuso) verranno conteggiati gli svuotamenti supplementari necessari per garantire la pulizia, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni.

17. Le attrezzature per il rifiuto non recuperabile sono assegnate alle singole utenze domestiche sulla base di quanto stabilito dal vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 6
(UTENZE DOMESTICHE/ NON DOMESTICHE CON CONTENITORI CONDIVISI)

1. In presenza di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi tra più unità abitative, le quantità di rifiuti sono ripartite tra le singole utenze secondo il criterio pro-capite in funzione del numero dei componenti dell'utenza.

2. Le utenze non domestiche, ad eccezione di quelle della Categoria 111 dell'allegato 2 al presente regolamento, devono dotarsi di autonoma attrezzatura. Agli Uffici, per la parte "B" della parte variabile della tariffa, vengono considerati un numero di litri al mq. annui, stabiliti annualmente dal Consiglio comunale contestualmente all'approvazione della TARI PUNTUALE, a meno che non facciano espressa richiesta di attrezzatura autonoma.

3. In presenza di contenitori condivisi tra utenze domestiche e utenze della categoria 111 dell'allegato 2 al presente regolamento, i litri delle multiutenze al netto dei litri degli uffici, come sopra calcolati, sono ripartiti fra le utenze domestiche secondo il criterio pro-capite in funzione del numero dei componenti dell'utenza.

Articolo 7
(UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE)

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 2 del presente Regolamento e la tariffa applicabile per ogni attività è di norma, unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (per esempio: superficie di vendita, esposizione, uffici, deposito, magazzini ecc.) e sono eventualmente ubicati in luoghi diversi.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 2 di cui al comma precedente, viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, dall'iscrizione alla CC.II.AA., dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Ai fini dell'applicazione del tributo l'ufficio si può avvalere delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la TARI PUNTUALE prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani

Resta a carico del contribuente la presentazione della documentazione fiscale che dimostri la prevalenza dell'attività.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, per la superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata per la parte fissa e per la parte "B" della parte variabile della tariffa, si considerano gli svuotamenti delle attrezzature assegnate. Per la parte "A" della parte variabile viene applicata la tariffa della Categoria corrispondente.

4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

5. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.

6. La Tari Puntuale applicabile per ogni attività è unica, anche qualora le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

7. I contenitori per il rifiuto non recuperabile sono assegnati alle singole utenze non domestiche sulla base di quanto stabilito dal vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

8. Le tariffe delle utenze non domestiche elencate nell'allegato 2 sono composte da una quota fissa e da una quota variabile come indicato nei commi successivi.

La quota fissa della TARI PUNTUALE dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI PUNTUALE, per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

9. In caso di mancato ritiro di qualsiasi attrezzatura (bidone/tessera), ciascuna utenza non domestica è tenuta a corrispondere la quota fissa.

10. La quota variabile della TARI PUNTUALE applicata alle utenze non domestiche è determinata per una parte, stabilita dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della TARI secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, e per l'altra è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'Allegato 2 del presente Regolamento;

11. Ciascuna utenza non domestica, a copertura dei costi previsti nel Piano finanziario previsto nel precedente articolo 4, comma 2 del presente Regolamento, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della TARI PUNTUALE. Il numero minimo è stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della TARI PUNTUALE. In caso di mancato ritiro delle attrezzature per il rifiuto non recuperabile, viene considerato il numero minimo di 26 svuotamenti riferito a contenitori di volumetria da 120 (centoventi) litri.

12. In caso di perdita o danno irreparabile dei dati relativi alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente.

13. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso (anche con coperchio chiuso) verranno conteggiati gli svuotamenti supplementari necessari per garantire la pulizia oltre all'applicazione di eventuali sanzioni amministrative.

ART. 8

(RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE)

1. Si applicano le seguenti riduzioni alla parte variabile della tariffa delle utenze domestiche (calcolata con i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999):

a) 30% per le utenze domestiche, che producono rifiuti organici e che presentino l'autocertificazione di cui all'art.47 del D.P.R. 445/2000 del compostaggio domestico che reca la dichiarazione:

- di utilizzare il biocomposter od una buca nell'orto o giardino (cosiddetta "tampa" secondo gli usi agricoli) alimentata con idonei rifiuti derivanti dall'unità immobiliare posseduta;
- di rinunciare all'utilizzo della raccolta "porta a porta" dell'organico con restituzione dell'apposito bidoncino.

Nel caso di multiutenze (da 4 unità immobiliari) con contenitori del rifiuto organico condivisi, la riduzione del 30% è applicata alla totalità delle utenze purché vi sia il contestuale ritiro di tutti i contenitori di rifiuto organico

In caso di controllo effettuato da personale autorizzato dal Comune che accerti il mancato smaltimento dell'organico tramite compostaggio, verrà revocato il beneficio per l'anno in corso e per i successivi, salvo presentazione di una nuova domanda.

2. Il tributo è ridotto sia nella parte fissa che nella parte variabile al 40%, per le utenze poste a una distanza di oltre 800 mt. dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica dove sono posizionati i cassonetti. Si considerano comunque servite tutte le utenze ubicate in zone interessate almeno dalla raccolta porta a porta del rifiuto non recuperabile, anche se non hanno ritirato il relativo contenitore.

3. Per fruire delle riduzioni di cui ai commi precedenti il contribuente deve presentare apposita istanza entro il 30 giugno dell'anno in cui si verificano le condizioni sopra elencate. La stessa avrà effetto dall'anno di presentazione e anche per gli anni successivi purché non siano mutate le condizioni. Il Comune provvederà a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare le condizioni dichiarate.

ART. 9
(CASI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA)

1. I contribuenti, proprietari di più unità immobiliari (abitazioni, magazzini, garage) a propria disposizione, arredate e non occupate, dovranno corrispondere solo la parte fissa della TARI, se non risulterà l'utilizzo delle attrezzature. Sarà possibile inoltre effettuare a consuntivo delle verifiche a campione dei suddetti contribuenti, richiedendo la documentazione (bollette delle utenze) da cui risulti la non effettiva occupazione dell'unità immobiliare.

2. Per le persone anziane o disabili che dimorano in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, il tributo sarà determinato solo nella sua componente fissa, a condizione che l'abitazione non sia locata e che non sia dotata di attrezzature o che non utilizzi il servizio di raccolta o smaltimento. Resta a carico del contribuente l'eventuale presentazione di documentazione che comprovi quanto dichiarato.

3. Per le utenze non domestiche, per le quali vi sia un provvedimento di sospensione dell'attività economica, emesso dagli organi e Uffici competenti, o una dichiarazione del contribuente rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, il tributo sarà determinato solo nella sua parte fissa, salvo nella parte variabile nel caso di conferimenti e fino a diversa comunicazione.

4. Nel caso in cui si sia verificato che le utenze, a cui sono state applicati i succitati criteri di determinazione della tariffa, risultino non averne diritto, verrà applicato il tributo per intero oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 10
(TRIBUTO GIORNALIERO)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 662 della Legge 147/2013 è istituita la TARI a tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano o detengono temporaneamente, a qualunque titolo, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, a copertura integrale dei costi specifici relativi alla gestione dei rifiuti urbani.

L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 (centottantatre) giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione a cui si aggiunge, per le utenze del mercato, l'importo della tariffa puntuale determinato come indicato nell'Allegato 2 - (parte B - utenze del mercato).

3. La misura tariffaria è determinata in base alla TARI annuale, rapportata a giorno, attribuita alle categorie previste nell'Allegato "2" al presente Regolamento, maggiorata di un importo pari al 100% (cento per cento).

4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato "2" del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica la TARI della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, maggiorata di un importo pari al 100% (cento per cento).

5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della TARI. Tale pagamento avviene, contestualmente al versamento del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) ovvero dell'Imposta Municipale Secondaria (IMS), all'atto dell'occupazione, con le modalità previste per la riscossione della COSAP o dell'IMS.

6. Per le occupazioni di durata superiore ai 30 (trenta) giorni o che si verificano con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione. In tal caso la TARI giornaliera è ridotta del 20% (venti per cento). La convenzione ha lo scopo di disciplinare:

- a. la superficie occupata;
- b. la classificazione dell'occupazione;
- c. la misura della TARI;
- d. L'importo complessivamente dovuto;
- e. il termine di pagamento, da effettuarsi in unica soluzione entro il 30 (trenta) maggio.

7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta TARI, la stessa è recuperata congiuntamente alle penalità.

8. Per le manifestazioni per le quali è richiesto un utilizzo di attrezzature e un servizio straordinario di raccolta dei rifiuti e pulizia dell'area, oltre alla Tari viene addebitato agli occupanti/organizzatori dell'evento l'effettiva spesa sostenuta dal Comune per l'organizzazione del servizio.

ART. 11 (TRIBUTO PROVINCIALE)

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art 19 del D.lgs 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo comunale.

ART. 12 (RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE)

1. Il Tributo dovuto dalle utenze non domestiche può essere ridotto a consuntivo, nella quota variabile della tariffa (**calcolata con i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999**), in proporzione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento.

2. Per riciclo si intende, ai sensi dell'art.183, comma 1 lett.u), del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione della parte variabile della tariffa, per ogni filiera di rifiuti è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati, con esclusione degli imballaggi terziari, avviata al riciclo, per l'80% del costo unitario "Cu" - €/Kg (utenze non domestiche/parte variabile); in ogni caso, per ciascuna filiera di rifiuti avviati al riciclo, la riduzione non potrà essere superiore al 15% della parte variabile della tariffa (**calcolata con i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999**). Nel caso in cui l'utenza avvii al riciclo più filiere di rifiuti (carta, plastica vetro e organico) la somma delle riduzioni (come sopra calcolate) non potrà superare il 50% della parte variabile della tariffa.

4. Le riduzioni devono essere richieste dagli interessati, compilando l'apposito modulo entro il 30 aprile dell'anno in cui si chiede la riduzione al fine di consentire al Comune di riorganizzare il servizio offerto ritirando gli appositi cassonetti e/o le tessere/chiaavi nel caso di utilizzo di isole ecologiche. La mancata restituzione dei cassonetti/tessere, non consentirà l'applicazione della riduzione.

5. L'istanza di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando l'obbligo di produrre in ciascun anno, nei termini indicati dal presente articolo:

- la documentazione che attesti l'intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto all'agevolazione.

- 6. Al fine del calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno allegare:

- attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

- copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.lgs 152/2006 relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario;

- copia del modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti.

Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nei formulari, nel M.U.D. o in altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

7. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte delle utenze sopra indicate verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

9. Si applica una riduzione del 2% della parte variabile della tariffa (calcolata con i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999) per le utenze non domestiche che praticano l'autocompostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti secondo le modalità da disciplinare con apposito regolamento.

ART. 13 (ESENZIONI)

1. sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- gli immobili posseduti da altri Comuni, siti sul territorio di Susa, destinati ai compiti istituzionali;
- le scuole di ogni ordine e grado con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello scolastico in senso stretto.

ART. 14 (DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE)

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Il Comune, in occasione della richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA in materia edilizia, e di attività produttive), acquisisce la ricevuta comprovante l'avvenuta iscrizione, variazione o cessazione relativa alla TARI, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detta richiesta.

3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

4. I soggetti obbligati, provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, o di variazione della detenzione o del possesso degli immobili. Per i seguenti casi la cessazione ha efficacia:

- a) Se viene in Ufficio l'utente nei termini sopra indicati, dalla data dell'evento purchè non vi sia utilizzo delle attrezzature successivamente alla cessazione;
- b) Se non viene presentata la denuncia entro 30 giorni dalla cessazione dell'occupazione, sarà cancellato d'Ufficio dal ruolo all'atto dell'aggiornamento del Ruolo (Giugno/Gennaio): il Contribuente in questo caso è tenuto a pagare sia la parte fissa che variabile se risultano conferimenti nel periodo successivo alla cessazione dell'occupazione.

La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a.r. o a mezzo fax, allegando la fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o altri strumenti informatici via web eventualmente resi disponibili dal Comune sul proprio sito. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o dell'avvenuta accettazione in caso di pec.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupato/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. Indirizzo di posta elettronica certificata.

Utenze non domestiche

Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;

- a. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- b. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- d. Planimetria catastale dell'immobile comprensiva della superficie esterna;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, con firma digitale, ovvero scannerizzata con l'allegata copia del documento di identità.
- f. indirizzo di posta elettronica certificata.

Per gli utenti in possesso di tessera per l'utilizzo delle isole interrato, le tessere vengono disattivate d'ufficio con effetto dal giorno di comunicazione della cessazione dell'occupazione.

E' onere dei contribuenti custodire le proprie attrezzature affinché non vengano utilizzate impropriamente, ed apporre eventualmente degli elementi identificativi rimovibili per una più agevole identificazione dei medesimi.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. La variazione nel volume e/o nel numero dei contenitori consegnati all'utenza domestiche e non domestiche ha effetto per il calcolo della Tari Puntuale dovuta dal giorno della consegna delle attrezzature.

9. L'obbligo della dichiarazione si applica anche ai contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione o esenzione dalla Tari Puntuale e servizi specifici.

10. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati nel presente articolo e sia fatta in forma scritta e firmata.

11. Il Comune rilascia ricevuta della dichiarazione, che nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o se inviata tramite fax o posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento.

ART.15 (CASI PARTICOLARI)

In caso di mancato funzionamento delle isole ecologiche meccanizzate:

1. Se l'interruzione del servizio dura 48 ore non verranno calcolati gli svuotamenti per questo periodo;
2. Se l'interruzione del servizio dura più di 48 ore verrà garantita agli utenti una modalità alternativa di conferimento dei rifiuti. In questo caso sarà effettuato un calcolo presunto degli svuotamenti sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.

**ART. 16
(RISCOSSIONE)**

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.lgs 9 luglio 1997 n. 241, salvo diversa disposizione legislativa. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento precompilato e contenente tutti gli elementi utili al fine del pagamento. E' onere del contribuente verificare il codice delle attrezzature e il numero della tessera assegnata e segnalare eventuali anomalie. La riscossione è disposta mediante invio di avviso di pagamento frazionato in due rate con le scadenze che verranno stabilite dal Consiglio comunale in sede di approvazione delle tariffe.

2. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1 della Legge n. 296/2006.

3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

4. Il Comune provvede al riversamento alla Città' Metropolitana di Torino del tributo di cui all'art. 19 del D.lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

5. Ai contribuenti che hanno indicato nella denuncia di cui all'art. 19 del presente Regolamento, l'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata), saranno inviati esclusivamente per posta elettronica al medesimo indirizzo gli avvisi di pagamento del tributo ed ogni altra comunicazione in merito.

**ART. 17
(RIMBORSI E COMPENSAZIONI)**

1. Eventuali modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo applicato saranno conteggiate nella successiva richiesta di pagamento mediante conguaglio compensativo.

2. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

**ART. 18
(FUNZIONARIO RESPONSABILE)**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

**ART. 19
(VERIFICHE ED ACCERTAMENTI)**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. Inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. Utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. Accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata

collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge n. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

e. visionare le attrezzature (contenitori/tessere) in dotazione agli utenti per il conferimento dei rifiuti.

f. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione o affitto o delle eventuali scritture private, al fine di accertare la data d'inizio dell'utilizzo del servizio;

g. invitare l'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile o il soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 2 comma 6 e dall'art 9 comma 7 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato, con indicazione delle superfici occupate e delle relative categorie;

2. Per le finalità del presente articolo, qualora non sia prevista la consultazione telematica delle banche dati, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente gli elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio delle attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

L'emissione degli avvisi di accertamento, relativi alle utenze domestiche avviene effettuando il calcolo della Tari Puntuale dovuta su base annua, con l'utilizzo dei seguenti parametri:

a. Data inizio utenza: data inizio iscrizione anagrafica o, in caso di non residenti, data di inizio occupazione risultante dalla documentazione in possesso del Comune;

b. Nucleo: numero dei componenti del nucleo familiare al 31 (trentuno) dicembre dell'anno di riferimento risultanti dalle iscrizioni anagrafiche senza recepimento di variazioni anagrafiche in corso d'anno, fatto salvo i casi di cessazione in corso d'anno, per i quali si utilizza l'ultimo dato anagrafico disponibile; in caso di non residenti, si utilizza il numero dei componenti pari a tre;

c. Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune;

d. Rifiuto non recuperabile. si assegna d'ufficio, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, un contenitore di volumetria da 120 l. (centoventi litri) con numero di svuotamenti fisso pari a 26 (ventisei).

L'emissione degli avvisi di accertamento di cui al precedente comma 5, lettera b. relativi alle utenze non domestiche avviene effettuando il calcolo della TARI dovuta su base annua, con l'utilizzo dei seguenti parametri:

a. Data inizio utenza: data inizio attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;

b. Categoria: individuata sulla base della tipologia di attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;

c. Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune;

d. Rifiuto non recuperabile: si assegna d'ufficio, in caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, un contenitore di volumetria da 120 l. (centoventi litri) con numero di svuotamenti fisso pari a 26 (ventisei).

3 Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante le stesse modalità di pagamento previste per il tributo annuale.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 20
(RISCOSSIONE COATTIVA)

1. In caso di mancato versamento del tributo annuale e in caso di mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà avviato il procedimento della riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ART. 21
(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.lgs 196/2003.

ART. 22
(DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA)

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare quelle previste dall'art.1 della legge 147/2013, del D.L. 201/2011 convertito con legge 214/2011 nonché ogni altra normativa successiva applicabile.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto e si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del vigente Regolamento delle Entrate tributarie.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.

